



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto in data 21 aprile 2016 di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, a



favore dell'Organismo di ispezione TUVI S.r.l., con sede legale in Via Guido Dorso, 23 – 87100 Cosenza (CS);

VISTO il decreto direttoriale in data 13 luglio 2017 che, all'articolo 1, comma 3, dispone che gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nelle annualità successive al 2017, devono produrre la documentazione in conformità alla direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi allegati, entro il 30 giugno 2018;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale in data 21 dicembre 2018 il termine di consegna della documentazione richiesta con il menzionato decreto direttoriale del 13 luglio 2017 è stato differito al 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che l'Organismo di ispezione TUVI S.r.l., non ha inviato Domanda di Accreditamento né attivato l'iter di accreditamento presso ACCREDIA;

CONSIDERATO che l'Organismo TUVI S.r.l., con nota in data 11 febbraio 2020, è stato convocato presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, al fine di verificare, nel corso della riunione tenutasi in data 17 febbraio 2020, l'interesse nel continuare ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001;

TENUTO CONTO del mancato rispetto di quanto disposto dal d.d. 13 luglio 2017, art. 1, comma 3, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica ha chiesto la trasmissione, entro dieci giorni, della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'abilitazione rilasciata in data 21 aprile 2016;

VISTA la nota protocollo n. 51336 del 24 febbraio 2020, con la quale l'Organismo di ispezione ha fornito un primo riscontro alle richieste formulate nel corso della riunione, ritenuto carente e non sufficiente alla definizione dell'iter di valutazione, nonché le successive note interlocutorie n. 116465 del 7 maggio 2020 dell'Amministrazione e n. 131309 del 25 maggio 2020 dell'Organismo, a seguito delle quali la documentazione acquisita agli atti è rimasta carente e non sufficiente a consentire il completamento dell'iter volto all'accertamento del mantenimento dei requisiti disposti dalla normativa vigente;

VISTA altresì la nota protocollo n. 138804 del 5 giugno 2020 con la quale la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, constatando il permanere della incompletezza della documentazione comunicata agli atti, ha da ultimo richiesto all'Organismo i necessari elementi di modifica ed integrativi, da trasmettere entro il termine di ulteriori quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, pena la sospensione del titolo abilitativo;

CONSIDERATO che la documentazione chiesta con la citata nota del 5 giugno non è, ad oggi, stata acquisita agli atti dell'Amministrazione, non consentendo pertanto la valutazione del mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 da parte dell'Organismo;



CONSIDERATA la prevalente necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la leale concorrenza sul mercato;

RITENUTO di dover procedere alla sospensione del titolo abilitativo rilasciato in data 21 aprile 2016 in favore dell'Organismo di ispezione TUVI S.r.l.;

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione rilasciata in data 21 aprile 2016, con scadenza in data 20 aprile 2021 in favore dell'Organismo di ispezione **TUVI S.r.l., con sede legale in Via Guido Dorso, 23 – 87100 Cosenza (CS)**, è sospesa per 6 mesi a partire dalla data di adozione del presente decreto.
2. La sospensione del titolo abilitativo è revocata nel momento in cui l'Organismo di Ispezione TUVI S.r.l. presenti la documentazione necessaria a comprovare il mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001.
3. Dal giorno successivo la scadenza della sospensione, senza che l'Organismo abbia dato evidenza a questa Direzione Generale del mantenimento dei requisiti necessari per poter operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, verrà adottato conseguente provvedimento di revoca dell'abilitazione.

Articolo 2

1. Il presente decreto è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana Gulino

10